

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA**

a cura di Barbara Rizzato

### **Detraibilità Iva**

L'IVA sulle spese di rappresentanza è completamente detraibile per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Sopra tale soglia di spesa, l'IVA è invece indetraibile.

Il regime di detraibilità è uguale sia per le imprese che per i professionisti.

Si ricorda che in caso di indetraibilità dell'IVA (o per superamento della soglia di spesa sopra emarginata o per effetto dell'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti tipica di chi effettua operazioni senza addebito dell'IVA), l'IVA non detratta diventa un costo deducibile ai fini delle imposte sul reddito.

### **Deducibilità ai fini delle imposte sul reddito**

#### PROFESSIONISTI (reddito di lavoro autonomo)

Se inerenti l'esercizio della professione, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, che si qualificano come spese di rappresentanza, sono soggette ad un doppio limite di deducibilità e cioè sono deducibili al 75% nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

#### DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' (reddito d'impresa):

Se inerenti all'attività svolta, le spese di rappresentanza sono deducibili nelle seguenti misure massime annue:

- 1,5% dei ricavi fino a euro 10 milioni
- 0,6% dei ricavi oltre euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni
- 0,4% dei ricavi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Sono completamente deducibili invece, le spese dei beni di valore unitario non superiore a 50 euro.

Le spese relative ad alberghi e ristoranti qualificabili come spese di rappresentanza, sono soggette ad un doppio limite di deducibilità e cioè in via preliminare, è applicabile il limite di deducibilità del 75%, successivamente l'importo è deducibile nelle misure massime sopra elencate.

Dal 2025 tutte le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con **pagamenti tracciabili** (es. bonifico, carte di credito o debito, assegni).

### **Regimi fiscali agevolati (forfettari e minimi)**

Per coloro che aderiscono al regime dei contribuenti **minimi** continuano ad essere valide le consuete regole e non quelle del testo unico delle imposte sui redditi sopra riportate, pertanto l'iva sarà totalmente indetraibile e il costo sostenuto totalmente deducibile senza dover far riferimento ai compensi percepiti.

Per coloro che aderiscono al **regime forfettario**, come tutte le altre spese sostenute nell'esercizio dell'attività, anche le spese di rappresentanza sono totalmente indeducibili.

Documento aggiornato a gennaio 2025